



# STUDIO CUGNASCO

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

commercialisti

NOTIZIARIO DI STUDIO

gennaio 2025



Il sole dell'alba bacia la neve sulle montagne, mentre le mongolfiere si alzano leggere sui cieli di Mondovì

Lo sapevate che...il volo in mongolfiera viene talvolta considerato disciplina sportiva? Ebbene sì, le gare prevedono che il pilota debba lanciare un marker (sacchetto di 80 grammi fissato ad un nastro colorato lungo un metro e mezzo) il più vicino possibile ad un bersaglio prestabilito. E lo sapevate che la prima mongolfiera italiana venne immatricolata nella nostra Mondovì? Non a caso, la cittadina monregalese è considerata la capitale italiana delle mongolfiere.

La Provincia di Cuneo può incantare i viaggiatori più sentimentali, può lasciare indifferenti quelli un po' più frettolosi e concreti, però una visione oggettiva è che il territorio della Granda offre una varietà di attività all'aria aperta ineguagliabile. La copertina 2025 della nostra newsletter sarà un viaggio fatto di immagini evocative di alcuni degli sport outdoor che si possono praticare nella nostra Provincia, unite al racconto di alcune curiosità. Ad accompagnarci in questo viaggio sarà il dottor Federico Bronzin, laureato in scienze motorie e tecniche sportive, guida ambientale, accompagnatore turistico e fotografo di viaggio, che ha deciso di fare della sua passione un lavoro, combinando il viaggio con l'attività fisica e cercando di dare un contributo per far scoprire la Provincia di Cuneo.

## Indice

---

<b>Editoriale</b> .....	pag. 3
A cura del Prof. Alessandro Ciatti Càimi	

### Le nostre rubriche

Attività fiduciaria e di trust - a cura dell'Avv. Silvio Rivetti.....	pag. 6
Diritto societario e commerciale - a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco.....	pag. 7
Diritto penale dell'impresa - a cura dell'Avv. Riccardo Salomone.....	pag. 8
Il Terzo Settore - a cura dei professionisti dello Studio.....	pag. 9
Che avventura fare impresa! - a cura del Prof. Fabio Sansalvadore.....	pag. 10
Ospite del mese.....	pag. 11

<b>Notizie in breve</b> .....	pag. 12
-------------------------------	---------

<b>Scadenario</b> .....	pag. 17
-------------------------	---------

<b>Informazioni e contatti</b> .....	pag. 18
--------------------------------------	---------

<b>Attività di sostegno al Terzo Settore</b> .....	pag. 19
--	---------

---

## Collaborano al nostro Notiziario:

### ***Prof. Alessandro Ciatti Càimi***

Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino.

### ***Avv. Silvio Rivetti***

Avvocato in Cuneo, autore per *ISole24Ore*, docente presso il Master di diritto tributario dell'impresa (MDT) presso l'Università L. Bocconi di Milano, si occupa prevalentemente di diritto tributario.

### ***Avv. Roberto Cugnasco***

Avvocato in Milano, abilitato in Italia e New York, LL.M. (Master of Laws) presso la Yale Law School, Ph.D. in diritto commerciale presso l'Università di Roma Tor Vergata, si occupa prevalentemente di diritto societario e operazioni di M&A.

### ***Avv. Riccardo Salomone***

Avvocato penalista in Torino, Partner de *ISole24Ore*, si occupa prevalentemente di DLgs 231/2001, whistleblowing e diritto penale dell'impresa.

### ***Prof. Fabio Sansalvadore***

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e Professore a contratto presso l'Università di Torino, si occupa prevalentemente di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, bilanci di sostenibilità.

## Il superamento di un precedente consolidato in una recente sentenza della Corte Costituzionale

Ancora sull'uso incontrollato e incontrollabile dei precedenti da parte degli interpreti malaccorti

Con una recente decisione, la Corte costituzionale (sentenza 17 dicembre 2024, n. 203) ha affrontato il tema, a dir poco controverso, dell'uso dei precedenti da parte dei giudici. L'uso di questi è talmente estensivo da parte degli interpreti che non è infrequente vedere i differenti operatori del diritto (magistrati compresi) che neppure si peritano, codice alla mano, di suggerire la loro propria applicazione della disposizione, affidandosi piuttosto a questa o quella decisione (qualche volta persino di merito!). Somigliano molti operatori del diritto a quei medici che, di fronte al paziente che lamenta questo o quel sintomo, invece di cercare di individuarne le cause ed eventualmente i rimedi, prescrivono l'esecuzione di una pluralità di esami diagnostici, confidando sul fatto che nel gran mucchio qualche valore alterato si possa alla fine ritrovare.

Un collega docente di medicina, oggi in pensione, mi diceva che la bravura del medico si rivela nella capacità di prescrivere gli accertamenti strumentali e diagnostici per confermare, o eventualmente smentire, la diagnosi formulata subito dopo aver visitato il paziente. Analogamente, la bravura di un interprete dovrebbe consistere nel ricercare quei precedenti che confermino o smentiscano l'impostazione che egli aveva dato sulla base della disposizione ritenuta applicabile al caso controverso.

Del resto, il bravo solutore di enigmi non è certamente quello che corre a consultare la quasi proverbiale pagina 46 della Settimana enigmistica per leggere le soluzioni ma piuttosto quello che, con le sue proprie forze ed attitudini, prova a risolvere il rebus, il monoverbo o l'anagramma.

Quante volte invece accade che, richiesto di un parere, su una certa questione, il professionista pensi di poter accontentare il cliente con la ormai abusata: «La Cassazione dice...» ergo abbiamo ragione oppure abbiamo torto.

In questo senso non soltanto l'interprete annulla la propria funzione (anzi la propria intelligenza) ma

soprattutto fa un servizio pessimo a chi gli chiede consiglio se soltanto si considera:

a) che ogni caso controverso è differente dall'altro (gli anglosassoni, che vivono di precedenti e sanno quindi come amministrarli, apprendono dai banchi delle scuole legali l'art of distinguishing, l'arte appunto di saper distinguere tra un caso controverso e un altro per ricercare il precedente più vicino a quello che ci interessa);

b) i precedenti di cassazione sono ormai in numero tale da ben potersi considerare incontrollabili (l'ultima decisione massimata lo scorso anno della cassazione civile – depositata in cancelleria il 31 dicembre 2024 – reca il numero 35236 mentre l'ultima decisione della sezione penale – decisa il 30 dicembre e depositata in cancelleria il giorno seguente – il numero 47708). Affermare allora che la cassazione dice questo o quell'altro, con riguardo a una singola questione, significa dover spiegare in quale tra quelle decisioni (poche delle quali tra l'altro facilmente conoscibili) ha parlato in quel modo, potendo poi assicurare il cliente che in tutte le altre non ha parlato invece in maniera dissimile;

c) non è infrequente infine che anche gli orientamenti maggiormente consolidati vengano disattesi dai giudici di merito o siano superati da quelli di legittimità.

La decisione della Corte costituzionale

L'ultimo profilo accennato è stato, come detto, esaminato recentemente dalla corte costituzionale.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva infatti sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, «per l'attribuzione al Questore della titolarità del potere di adottare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio» e, in via subordinata, nella parte in cui «non prevede che in relazione al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4» della

legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive).

Quel Giudice era infatti stato investito della richiesta del pubblico ministero di emettere decreto penale di condanna a carico di tal signor C. P. per il reato di cui all'art. 76, comma 3, cod. antimafia: questi aveva infatti ripetutamente fatto ritorno nel territorio del Comune di Taranto, in violazione delle prescrizioni impostegli con il foglio di via adottato dal Questore nei suoi confronti, ai sensi appunto dell'art. 2 cod. antimafia.

A dire del Giudice pugliese, il foglio di via (che va annoverato tra le misure di prevenzione adottate dall'autorità amministrativa), avrebbe comportato «una restrizione della libertà di locomozione [...] quantomai significativa», nonché foriera di «pesanti ed incisivi effetti stigmatizzanti sulla persona dell'imputato». Nella specie, trattavasi di un parcheggiatore abusivo – tossicodipente – al quale sarebbe infatti stato inibito di permanere presso l'intero Comune di Taranto, che costituirebbe il «centro urbano industrialmente e commercialmente più sviluppato tra quelli siti nelle vicinanze» del suo «piccolissimo» comune di residenza e quindi di non poter più svolgere la sua attività commerciale (illecita, osserviamo sommessamente noi).

Chiedeva allora al Giudice delle leggi se la misura fosse tale da incidere esclusivamente sulla libertà di circolazione dell'individuo riconosciuta dall'art. 16 Cost., ovvero costituisse una misura limitativa della libertà personale, in quanto tale soggetta alle garanzie di cui all'art. 13 Cost. - segnatamente, alla necessità che la sua restrizione venga disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria, ovvero sia da quest'ultima convalidata entro precisi termini, ove la misura sia disposta dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Associazione italiana dei professori di diritto penale aveva, tra l'altro, depositato un'opinione in qualità di *amicus curiae*, concludendo nel senso della illegittimità costituzionale dell'art. 2 cod. antimafia, «quanto meno nella parte in cui detta disposizione non prevede che in relazione al foglio di via obbligatorio si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge n. 401/1989» e aveva quindi sollecitato la Corte a un «riposizionamento della linea di confine che era stata tracciata nel 1956 tra le misure di

prevenzione giurisdizionali e quelle amministrative, riportando tra le prime il foglio di via obbligatorio». A questo punto il Giudice delle leggi rammentava anzitutto come, a partire dalla sentenza n. 2 del 1956 (quindi non da ieri!), si fosse sempre escluso che la misura all'esame - rimasta nei suoi tratti essenziali inalterata in tutti i quasi settant'anni da allora trascorsi - fosse riconducibile all'art. 13 Cost. (l'insegnamento era stato poi ripetutamente ribadito).

Al di là di altre considerazioni, che in questa sede sono meno rilevanti, si domandava poi se un repentino ripensamento di posizioni graniticamente consolidatosi (ad alcuni piace parlare di *revirement*) fosse ammissibile nel nostro ordinamento.

Scrivendo infatti la Corte che «il tendenziale rispetto dei propri precedenti - unitamente alla coerenza dell'interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni - è, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell'autorevolezza delle loro decisioni, assicurando che i criteri di giudizio utilizzati restino almeno relativamente stabili nel tempo, e non mutino costantemente in relazione alla variabile composizione della corte». I precedenti creano infatti «ragionevoli affidamenti» e, proprio con riguardo alla giurisprudenza costituzionale, non si può trascurare che «il potere legislativo deve essere posto in condizioni di ragionevolmente prevedere se le proprie scelte saranno ritenute conformi alla Costituzione, ovvero siano verosimilmente destinate a essere dichiarate costituzionalmente illegittime».

Ogni *revirement* scuote gli affidamenti che la precedente giurisprudenza ha creato. Soprattutto a fronte di una giurisprudenza costante e risalente nel tempo, alla quale il legislatore si è nel frattempo conformato, occorrono perciò - per giustificare un suo mutamento - «ragioni di particolare cogenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate: ad esempio, l'inconciliabilità dei precedenti con il successivo sviluppo della stessa giurisprudenza di questa Corte o di quella delle Corti europee; il mutato contesto sociale o ordinamentale nel quale si colloca la nuova decisione o - comunque - il sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza; la maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa».

Pur essendo quindi di «sicuro spessore» gli argomenti addotti dal rimettente e dall'*amicus curiae*, il Giudice delle leggi – che non lo dimentichiamo non può adottare decisioni a sezioni unite o con adunanza plenaria quando si tratti di dare particolare risalto a una questione di significativo rilievo – riteneva che quegli argomenti non risultassero «di tale cogenza da indurla a modificare la propria giurisprudenza in materia».

#### Una breve conclusione

La decisione sorprende in quanto finisce con l'affermare – sia pure con tono velato – che i precedenti, pur non corretti, debbano essere osservati. Sorprende perché sembra in questo modo superato il principio di legalità, quello – per vero rivolto ai giudice ordinari e non alla Corte costituzionale (che non fa parte della magistratura) – secondo il quale il giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101, comma 2). Viene così inevitabilmente superata quella primazia del Parlamento sugli altri organi costituzionali che si trova scolpita là dove il Costituente ha affidato la sovranità al popolo chiedendogli di esercitarla attraverso i propri rappresentanti eletti. Per questo dovrebbe quindi essere escluso in radice ogni obbligo per il giudice medesimo di osservare i precedenti (propri come di altri organi giurisdizionali) ma la storia degli ultimi trenta/quaranta anni ha insegnato che quelle preoccupazioni sembrano ai più (non a chi scrive) piuttosto un segno di senescenza o di conservatorismo preconstituito di questo o di quell'interprete che un' effettiva esigenza di garanzia per l'elettore.

Vero è che, in un sistema fondato sull'obbligo di osservare i precedenti, è inevitabile declamare il divieto di mutarli almeno repentinamente o con decisioni, come si dice, a sorpresa. Decisioni che finiscono con l'incidere retroattivamente sulle singole situazioni giuridiche fatte valere nel processo. Ad esempio, se sino a ieri si è affermato, da parte della giurisprudenza consolidata, che un certo comportamento è lecito e con un *revirement* se ne afferma invece l'illeceità questo implica che si va ad incidere sul fatto giuridico che ha già interamente prodotto i suoi effetti, revocandoli anche per il passato.

Per questo, nei paesi di *common law* si è provato a immaginare di ricorrere a vari strumenti – come il *prospective* o *anticipatory overruling* – nei quali il giudice annuncia l'intenzione di voler rivedere in futuro un

certo precedente ma mantiene l'orientamento consolidato nel decidere il caso sottopostogli (il che equivale tuttavia a una vittoria di Pirro per chi si sente dare torto con l'annuncio che avrebbe dovuto aver ragione). Tanti anni or sono – nel 1966 – quella che in allora si chiamava ancora *House of Lords* aveva affermato in un *Practice statement* – quindi non in una sentenza ma in un atto *extra ordinem* – che si sarebbe da lì in poi sentita libera di superare i propri precedenti quando ne avesse avvertito la necessità e l'urgenza.

Si viveva allora in periodi di grandi riforme economiche e sociali e l'innato e inevitabile conservatorismo del sistema dei precedenti aveva forzato la mano sino a pervenire a quelle affermazioni che erano allora apparse ad alcuni come la fine della *common law*. Il *Practice statement* in realtà è rimasto inattuato nel senso che mai se ne è fatto espressamente uso: quando il giudice ha sentito il bisogno di rivedere una propria decisione ha scelto di procedere con tutta la calma e l'attenzione che in quel mondo – ove la teoria del precedente si apprende sin dai banchi di scuola – si riserva a quelle operazioni.

Si dimentica forse troppo spesso che i giudici della *common law* non soltanto sono addestrati a maneggiare con cura e cautela la pericolosa teoria della vincolatività dei precedenti (o *stare decisis*) ma soprattutto sono, per formazione culturale e per meccanismi di selezione, legittimati «dal basso» ad essere autorevoli, cioè autori di norme.

Per noi – dove il giudice, come diceva Stefano Rodotà altro non è che un impiegato statale – il discorso è, come ognuno vede, profondamente differente.

## Le nostre rubriche

### Attività fiduciaria e di trust

(a cura dell'Avv. Silvio Rivetti)

#### L'atto meramente ricognitivo di beni in trust non può essere oggetto di trascrizione

Il sistema della pubblicità immobiliare, disciplinato dagli articoli 2643 e ss. Cod. Civ., è improntato al principio di tipicità degli atti trascrivibili, coincidenti con quelli che costituiscono, modificano, trasferiscono diritti reali. In questo quadro, la trascrizione dell'istituzione di un trust su beni immobili presenta profili di peculiarità; e spesso le singole Conservatorie dei Registri immobiliari hanno affrontato il tema ricorrendo a soluzioni differenti.

L'argomento va analizzato muovendo dalla considerazione che il trust è un semplice negozio fiduciario, privo di personalità giuridica autonoma. L'articolo 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata in Italia dalla legge n. 374/1989, definisce infatti il trust come un complesso di "rapporti giuridici istituiti, con atto tra vivi o per causa di morte, da una persona - Disponente - che pone determinati beni sotto il controllo di altra - Trustee - nell'interesse di un Beneficiario o per uno specifico scopo". Dal fatto che il trust è privo di soggettività giuridica autonoma, dovrebbe derivare che la pubblicità dell'atto di devoluzione di immobili in trust possa essere attuata solo mediante trascrizione in favore del trustee, con la contestuale pubblicità del vincolo; atteso che il trust non potrebbe comparire in nota e che in sua vece agisce - e compare - il trustee (nondimeno, non sono mancate Conservatorie che hanno trascritto contro il disponente, e a favore del trust stesso). Vi è da dire, tuttavia, che non è solo la segregazione dei beni in trust ad esigere l'adempimento pubblicitario di cui si discute: essendo anche necessario rendere giuridica evidenza del vincolo esistente sui beni, come disposto a favore del trustee da parte del disponente; e quindi del trasferimento della gestione dei beni stessi dal disponente al trustee. Di qui la prassi migliore, avvalorata dalla giurisprudenza che può dirsi prevalente, di procedere con trascrizione a favore del trustee e contro il disponente, quanto alla costituzione del trust; e di porre in essere anche una nota di costituzione di vincolo di trust contro il trustee, per consentire la

corretta pubblicità della segregazione dei beni costituiti in trust.

Chiarito dunque lo scenario di riferimento, è da chiedersi se possa essere trascritto un mero atto "ricognitivo" di beni segregati in trust: ossia un atto notarile con il quale il disponente, dando atto di avere già istituito il trust con atto precedente, non trascritto, proceda alla semplice "identificazione" del patrimonio immobiliare devoluto nel trust stesso. La casistica, del tutto singolare, è stata in realtà oggetto di esame nella giurisprudenza di merito, che ha riconosciuto come legittimo il rifiuto opposto dalla Conservatoria alla trascrizione dell'atto "ricognitivo" (vedasi Tribunale di Savona, decreto del 24 novembre 2023). Tale decisione è stata motivata sulla base di quella costante posizione di Cassazione, per la quale il negozio di accertamento, anche unilaterale, mira solo a precisare definitivamente il contenuto e l'essenza di un preesistente rapporto, già idoneo a produrre gli effetti poi fissati dal negozio accertativo; e non può determinare in sé il trasferimento intersoggettivo di beni e di diritti, men che meno proprietari, né costituire fonte autonoma di effetti giuridici. Pertanto, anche a voler ammettere la configurabilità di un negozio di accertamento di diritti reali devoluti al trust, con funzione "ricognitiva", pare evidente che se ne debba escludere la trascrivibilità, per essere la funzione del negozio di accertamento non quella di costituire o modificare una situazione giuridica, ma di accertare rapporti preesistenti. Il Tribunale di Savona prende chiara posizione in questo senso, rilevando come non possa disporsi - anche ad aderire all'orientamento "estensivo" che mette in discussione il principio di tassatività della trascrizione - la trascrizione di ogni e qualunque atto, ma solo la trascrizione degli atti che spiegano i medesimi effetti di quelli espressamente individuati dalla legge (o almeno effetti assimilabili). Per questi motivi, non è trascrivibile un negozio di "mero accertamento" di beni in trust, "che sicuramente non ha scopi analoghi agli atti di costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali immobiliari".

## Le nostre rubriche

### Diritto societario e commerciale

(a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco)

#### La legittimazione del socio di S.p.A. all'impugnazione delle delibere consiliari

Se l'interesse dei soci di S.p.A. a far valere l'eventuale illegittimità delle delibere sociali è direttamente (se pure con alcuni limiti di legittimazione) riconosciuto negli artt. 2377 e 2378 c.c. per ciò che concerne le delibere assembleari, molto più limitata risulta la tutela dei soci con riferimento alle delibere del consiglio di amministrazione che si assumono vizzate. Prima della riforma del 2003, il diritto societario difettava di una norma che sancisse l'impugnabilità delle delibere consiliari invalide al di fuori della specifica ipotesi contemplata dal previgente art. 2391 c.c. in materia di conflitto di interessi degli amministratori, a lungo interpretata quale norma eccezionale e come unico caso in cui fosse possibile impugnare le delibere consiliari, e peraltro confinata alla sola legittimazione ad agire degli amministratori assenti o dissenzienti e dei sindaci (non dei soci). Un vuoto normativo che fu parzialmente colmato da elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali che hanno progressivamente contribuito a riconoscere cittadinanza a un generalizzato potere di impugnare le delibere consiliari invalide (al di fuori dei casi di cui all'art. 2391 c.c.) da parte dei soci. Il legislatore della riforma ha parzialmente colmato la lacuna introducendo la disciplina generale oggi dettata dall'art. 2388 c.c. che consente sia agli amministratori assenti o dissenzienti e al collegio sindacale di impugnare le delibere consiliari che non sono prese in conformità della legge o dello statuto, sia direttamente ai soci di impugnare le delibere consiliari «lesive dei loro diritti». Eppure, mentre l'impugnazione di amministratori e sindaci ex art. 2388 c.c. e quella dei soci con riferimento alle delibere assembleari ex art. 2377 c.c. è esercitabile ogni qualvolta la delibera violi la legge o lo statuto e, pertanto, rappresenta un potere volto alla tutela e al ripristino della legalità dell'attività gestoria e sociale, il potere di impugnazione dei soci ai sensi dell'art. 2388 c.c. presuppone un qualcosa di più, o un qualcosa di diverso, ossia la lesione dei loro diritti. Larga parte della giurisprudenza e della dottrina ha interpretato la norma nel senso di ritenere impugnabili le sole deliberazioni consiliari che si

risolvano in un diritto soggettivo o individuale del socio, seppure con talune certezze interpretative sull'estensione di tale concetto. Di fronte al timore di ampliare eccessivamente gli spazi di tutela (o, se si vuole, le occasioni di disturbo) dell'azionista innanzi alle delibere consiliari, a prevalere sono comunque state le letture restrittive di tale concetto. L'approccio del giudice è prevalentemente casistico, ma il portato fondamentale è che si nega tendenzialmente che l'art. 2388 c.c. possa offrire tutela contro la lesione di un diritto sociale del socio (o di un diritto che gli spetta, appunto, in quanto socio), bensì solo nei casi di lesione di un diritto che appartiene direttamente al socio, ad esempio una delibera lesiva di un diritto di credito del socio nei confronti della società o che privi il socio del diritto di recesso. Sul tema si è espresso, insieme ad altri aspetti molto rilevanti, il Trib. Milano, 14 gennaio 2025 sul noto caso TIM/Vivendi. In particolare, Vivendi ha lamentato che la delibera del CdA di TIM che autorizzava la cessione della rete fissa di TIM al fondo KKR, alterando radicalmente la natura dell'impresa e dell'oggetto sociale, avrebbe richiesto un'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e, pertanto, la impugnava ai sensi dell'art. 2388 c.c. per lesione del proprio diritto di voto nella relativa assemblea che si sarebbe dovuta tenere se il CdA avesse sottoposto la decisione ai soci. Il Tribunale, rimarcando che la legittimazione del socio a impugnare ex art. 2388 c.c. è «espressamente limitata alla delibera consiliare non conforme a legge o statuto che arrechi pregiudizio alla sua sfera giuridica personale, andando ad incidere direttamente su un suo diritto individuale, amministrativo o patrimoniale, derivante dal contratto sociale e dalla sua posizione all'interno dell'organizzazione sociale che lo contrapponga alla società», ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di Vivendi ai sensi dell'art. 2388 c.c. ritenendo che il diritto di voto in assemblea non fosse un diritto individuale lesa, ma piuttosto una prerogativa generale di tutti i soci, legata alla ripartizione di competenza fra organi sociali, mentre l'art. 2388 c.c. non permette ai soci di impugnare solo per far valere l'interesse generale alla legalità della gestione, compito riservato agli amministratori dissenzienti e al collegio sindacale.

## Le nostre rubriche

### Diritto penale dell'impresa

(a cura dell'Avv. Riccardo Salomone)

#### NTF e Metaverso: introduzione al tema

La Direzione Investigativa Antimafia, in una recente relazione al Parlamento, ha chiarito come dalle indagini emerga sempre di più l'interesse della criminalità organizzata alle più moderne tecnologie e in particolare a tutti gli strumenti che permettono un rapido e invisibile passaggio di denaro "con ricorso a pagamenti effettuati con criptovalute".

In aggiunta, la Commissione Europea, dopo aver ancora una volta ribadito come - per via delle transazioni in gran parte anonime - le criptovalute siano ampiamente utilizzate per attività criminali, ha sottolineato che, sulla scia della guerra in Ucraina, i paesi dell'Unione Europea hanno limitato il commercio di criptovalute da utilizzare in Russia, o con entità russe.

La Commissione ha inoltre fornito agli operatori chiarimenti in merito all'estensione alle criptovalute in tema di sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina, stabilendo che le criptovalute sono comprese nelle sanzioni alla Russia ed evidenziando come - nel regolamento (UE) n. 269/2014 - le definizioni a carattere non esaustivo di "fondi" e di "risorse economiche" coprono anche le criptovalute.

Il Comitato ECON del Parlamento Europeo ha recentemente osservato che le cripto-attività supportano l'adozione di aggressivi schemi di pianificazione fiscale e ostacolano l'accertamento degli imponibili fiscali e ha pertanto invitato ad una forte cooperazione tra gli Stati Membri, e a livello internazionale, per prevenire l'evasione fiscale.

Le criptovalute o "valute virtuali" costituiscono la principale espressione del sistema della blockchain, e fanno parte di quel diffuso fenomeno formatosi senza una guida centralizzata negli anni successivi al 2008 che sconta l'assenza di una qualsivoglia attività di vigilanza ma è in costante espansione: la loro capitalizzazione complessiva è attualmente pari a circa 1.300 miliardi di dollari e sono scambiati da oltre 300 milioni di persone, mentre - secondo il World Economic Forum - entro il 2025 il 10% del PIL mondiale transiterà su tecnologia blockchain.

Come ricordato dalla Banca d'Italia, le nuove tecnologie possono indubbiamente offrire vantaggi al consumatore ma l'adozione da parte degli

intermediari di innovazioni tecnologiche improntate a maggiore efficienza non deve prescindere dai requisiti di affidabilità e sicurezza che concorrono a mantenere la fiducia del pubblico nella moneta e la stabilità finanziaria.

A questi si affiancano quelli della tutela dell'utenza - nuovi servizi o prodotti devono assicurare relazioni corrette fra la clientela e gli intermediari - e della lotta al riciclaggio dei profitti illeciti e al finanziamento del terrorismo, a fronte delle potenziali vulnerabilità a cui essi possono esporre il sistema finanziario.

D'altro canto, l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare l'Intelligenza Artificiale, potrebbe in un futuro sempre più prossimo essere d'ausilio all'amministrazione della giustizia ed al criminal law enforcement, nel rispetto di requisiti stringenti, come indicati nella proposta normativa della Commissione Europea dell'aprile 2021.

Pur tuttavia, la mancanza di un corso legale delle cripto - non emesse o garantite da una banca centrale o da un'autorità pubblica - non solo le priva di quel vincolo di legge che possa renderle obbligatoriamente accettate per l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie, ma rende ancor più stringente la necessità di rendere il loro vasto mercato per quanto possibile indenne da fenomeni di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo.

Risulta per questo essenziale seguire lo sviluppo della regolamentazione AML/CFT sul versante internazionale e nazionale, nonché quello della giurisprudenza, oramai anche di legittimità, che si sta formando sul punto: l'obiettivo principale è proprio quello di creare un contesto di regole che identifichino bene i prodotti e consentano di creare un regime di controllo che presidi i rischi e sviluppi l'innovazione.

## Le nostre rubriche

### Il terzo settore

(a cura dei professionisti dello Studio)

#### **Enti associativi: rinvio al 1° gennaio 2026 dell'adozione degli obblighi ai fini Iva**

È stato prorogato all'1.01.2026 il termine a decorrere dal quale gli enti associativi dovranno confrontarsi per le operazioni realizzate a partire da tale data, con il nuovo regime di esenzione Iva, in luogo del regime di esclusione, applicabile fino al 31.12.2025. Tale rinvio è da ricondursi ad esigenze di carattere tecnico legislativo che interessano anche la normativa Iva per gli enti del Terzo Settore, con riferimento alla riforma fiscale per l'attuazione di cui alla Legge 11/2023 (art.7).

Gli enti associativi che saranno soggetti a tali nuove disposizioni sono: le associazioni politiche, sindacali e di categoria, le associazioni religiose, assistenziali, culturali, le associazioni di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, le associazioni e società sportive dilettantistiche, che in base ai chiarimenti contenuti nell'articolo 3 del DL 113/2014, in conformità alle finalità istituzionali, erogano prestazioni di servizi o cedono beni ai propri soci, associati, tesserati o partecipanti i quali - per legge, regolamento, o statuto - appartengono al medesimo organismo affiliante e versano corrispettivi specifici per le suddette attività.

Come già sopra accennato le suddette prestazioni rimangono, fino a tutto il 2025, fuori dal campo di applicazione Iva e, in particolare, per gli enti associativi che non svolgono altre attività commerciali e non hanno necessità di operare acquisti intracomunitari sopra la soglia di 10.000,00 euro, potranno rinviare la richiesta del numero di partita Iva alla data del 1° gennaio 2026.

Anche con decorrenza dal 1° gennaio 2026, a condizione che la Commissione Europea rilasci nel corso dell'anno 2025 una specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 104 del Dlgs 117/2017, gli enti del Terzo Settore dovranno confrontarsi con le nuove disposizioni fiscali impattanti sia ai fini delle imposte dirette che dell'Iva. Si indicano qui di seguito le nuove disposizioni che saranno più rilevanti:

- l'articolo 79 del Codice del Terzo Settore stabilirà la natura commerciale/non commerciale dell'ente; classificazione che potrà avere possibili riflessi sulla disciplina Iva, in particolare per talune tipologie di

prestazioni, considerate esenti Iva solo per gli Ets non commerciali;

- l'impossibilità di applicare ulteriormente il regime fiscale forfettario c.d. "Siae", di cui alla Legge 398/1991 che potrà essere utilizzato solo più dalle Asd e dalle Ssd non iscritte al Runts;

- l'impossibilità di applicare ulteriormente la disciplina delle Onlus, di cui all' articolo 10 del DLgs 460/1997, per effetto dell'abrogazione operante dalla medesima data con conseguente inefficacia delle norme Iva applicabili a tali soggetti che non si iscriveranno al Runts.

- la riscrittura dell'articolo 4 del Dpr 633/1972 che prevederà nell' ambito di applicazione soggettiva dell'Iva, operazioni che oggi sono prive del presupposto soggettivo e, come tali, escluse da imposta. Non rilevando se siano poste in essere da enti pubblici o privati, verranno ricomprese nell'esercizio d'impresa. Verranno pertanto considerate attività commerciali le seguenti operazioni:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivi specifici o contributi supplementari da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di soci, associati o partecipanti e in conformità alle finalità istituzionali;

- le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali.

Questa riqualificazione soggettiva comporterà, dal punto di vista oggettivo, il passaggio di alcune operazioni al regime di rilevanza Iva, con trattamento di esenzione subordinato al rispetto della duplice condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette a Iva e di rispettare specifiche clausole da inserire negli statuti o negli atti costitutivi degli enti (articolo 10, commi 4 e 5 del Decreto Iva).

## Le nostre rubriche

### Che avventura fare impresa!

(a cura del Prof. Fabio Sansalvadore)

#### Le nostre vendite prendono il volo come le mongolfiere

I miei contributi alla Newsletter del 2025 prenderanno spunto dalle copertine e dunque dalle attività sportive, nelle quali si possono riscontrare diverse analogie con l'attività del fare impresa.

La copertina della circolare di questo mese raffigura le mongolfiere, tradizionalmente simbolo di libertà e avventura, elementi che riscontriamo certamente anche nella vita aziendale.

La libertà nella conduzione dell'azienda si riscontra nella facoltà di individuare la strada da percorrere, le scelte strategiche da adottare per il suo sviluppo e ciò porta con sé un'avventura, quella del rischio e dell'incertezza che scaturiscono dalle scelte aziendali compiute.

La mongolfiera però diventa anche il simbolo del prendere il volo e se si traspone il prendere il volo nel contesto aziendale si pensa facilmente alla crescita del volume delle vendite.

E allora come far decollare le nostre vendite proprio come accade alla mongolfiera? Fior di manuali di marketing trattano tali temi e le problematiche sono molto complesse con specificità che variano da settore a settore. Qui non vi è la volontà di essere esaustivi sulle possibili scelte di marketing utili per far crescere la propria azienda, ma vengono proposti alcuni elementi di riflessione che potranno essere poi oggetto di eventuali approfondimenti sulle singole realtà.

In particolare possono essere utili per sostenere i volumi di vendita le seguenti azioni:

1. prendersi cura dei clienti, ascoltarli, capire le loro esigenze. Curare il rapporto con i clienti è un aspetto difficile da gestire, ma la cura di queste relazioni è fondamentale per acquisire e mantenere clienti stabilmente, in maniera profittevole. Proporre un programma fedeltà che rafforzi il legame tra azienda e clienti può essere un elemento espressione di una maggiore cura verso i clienti;
2. fare ricerca per conoscere meglio le esigenze dei clienti attuali e futuri. In quest'ambito è necessario individuare con precisione il cliente tipo ideale per poterne anticipare il

comportamento, intuendone le scelte e capendo con quale prodotto o servizio soddisfare le esigenze;

3. sviluppare il proprio vantaggio competitivo ovvero individuare che cosa rende unico il proprio prodotto/servizio; che cosa permette di distinguersi dai propri competitor; che cosa si offre rispetto alla concorrenza;
4. utilizzare i social media per far conoscere la propria azienda, i propri prodotti e la propria offerta commerciale. In quest'ambito è opportuno ricercare il canale ritenuto più adatto alle proprie esigenze ed ai propri clienti target;
5. investire sulla propria forza commerciale in termini di formazione e di ragionevoli obiettivi assegnati, ma anche in termini di remunerazione;
6. proporre omaggi e offerte speciali per favorire l'acquisizione di nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti.

Si rileva, infine, che potrebbe essere interessante – anche se azzardato – aumentare i prezzi se il mercato e i prodotti offerti lo permettono. Se opportunamente comunicato evidenziandone i motivi, l'incremento di prezzo potrebbe essere vincente se la clientela comprende che a fronte di una piccola spesa in più riuscirà ad ottenere dei benefici e che l'aumento di prezzo è comunque giustificato dall'offerta di un servizio più completo oppure di una gamma di prodotti più ampia.

## Ospite del mese

Chiara Pellegrino, Dottoranda in Business Management presso l'Università degli Studi di Torino.

### **Il Cambiamento Climatico e l'impatto sui mercati finanziari: rischi ed opportunità per le imprese europee**

Negli ultimi anni il cambiamento climatico è diventato uno dei temi più rilevanti per l'economia globale, influenzando in modo significativo le imprese ed i mercati finanziari. Questo fenomeno comporta una crescente necessità di comprendere come i rischi legati al riscaldamento globale ed i conseguenti eventi atmosferici estremi possano impattare le attività aziendali e le decisioni di investimento.

Il cambiamento climatico comporta due tipologie principali di rischi per le imprese: i rischi fisici e i rischi di transizione. I primi sono legati agli eventi climatici estremi, come alluvioni, ondate di calore, incendi e tempeste, che possono causare danni materiali alle infrastrutture e interrompere le attività produttive. D'altro canto, i rischi di transizione riguardano le trasformazioni economiche e normative necessarie per ridurre le emissioni di gas serra. L'introduzione di nuove regolamentazioni, come la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e la tassonomia UE, comporta costi di adeguamento per le imprese che possono influire, anche in misura importante, sulla redditività di determinati settori. Accademici e ricercatori si stanno concentrando su questi aspetti, cercando di capire come quantificare questi rischi al fine di poterli inserire nei modelli di rischio per imprese e intermediari finanziari. Ad esempio, il paper della BCE "Transition versus physical climate risk pricing in European financial markets: a text-based approach" utilizza un'analisi testuale per costruire indicatori che distinguono i rischi fisici da quelli di transizione. Questi strumenti aiutano a comprendere come tali rischi vengano incorporati nei prezzi delle attività finanziarie, fornendo una base per migliorare la gestione del rischio climatico nei mercati europei. Questo porta a considerare come l'impatto del cambiamento climatico non si limiti all'ambiente, ma si estenda anche ai mercati finanziari, creando nuove dinamiche nei prezzi delle attività finanziarie. Ad esempio l'intensificarsi degli eventi climatici estremi ha effetti diretti sui valori azionari delle società maggiormente esposte ai rischi fisici. Uno studio condotto dalla Task Force on

Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ha evidenziato che aziende come BP (Anglo-Persian Oil Company) e Royal Dutch Shell hanno subito variazioni significative nel valore delle loro azioni a causa di eventi climatici e della pressione normativa.

Nonostante i rischi evidenziati, il cambiamento climatico offre anche opportunità significative per le imprese e gli investitori. Un esempio è rappresentato da aziende come Enel, che ha emesso green bond per finanziare progetti di energia rinnovabile, raccogliendo oltre 3 miliardi di euro per impianti eolici e solari in Europa.

La finanza sostenibile si presenta quindi come un alleato fondamentale per supportare le imprese nell'affrontare i rischi climatici, favorendo investimenti in soluzioni che riducono le emissioni e rafforzano la resilienza delle attività economiche. Strumenti come i green bond e i sustainability-linked loans stanno trovando un'ampia adozione da parte di aziende globali, tra cui Danone e Novartis. Tuttavia, oltre ai green bond, esistono altri strumenti chiave nel panorama della finanza sostenibile, come il sistema EU Emissions Trading System (EU ETS), il principale strumento europeo per ridurre le emissioni di gas serra. L'EU ETS è un sistema di scambio di quote di emissioni che copre circa il 40% delle emissioni totali di gas serra dell'UE. Le imprese italiane, come Eni e Snam, sono già attive in questo mercato, acquistando permessi per emettere CO<sub>2</sub> e investendo in tecnologie per ridurre le emissioni. Per partecipare al sistema un'azienda deve operare in settori regolamentati, come energia, industria pesante, o aviazione e superare determinate soglie di emissione. Questo sistema crea un incentivo economico per ridurre le emissioni: le imprese che riescono a ridurre la loro impronta ambientale possono vendere le quote in eccesso, generando un ritorno economico. Ad esempio, Eni ha recentemente investito in tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio per compensare le proprie emissioni e ottimizzare l'uso delle quote.

In un mondo in rapido cambiamento, le aziende che sapranno cogliere queste opportunità ed integrare la sostenibilità nelle proprie strategie, non solo contribuiranno a un futuro più verde, ma garantiranno anche la propria competitività in un mercato sempre più attento ai rischi climatici.

## Notizie in breve

### Imponibilità dei compensi dei professionisti “a cavallo” d’anno

L’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 192/2024 ha stabilito **nuove regole in merito all’imputazione temporale dei compensi** indicati nelle parcelle pagate dal sostituto d’imposta negli ultimi giorni del 2024 e incassate dal professionista nei primi giorni dell’anno successivo. In passato, si sarebbe proceduto recuperando la ritenuta nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024, mentre il compenso sarebbe stato imputato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2025, creando in questo modo un **disallineamento** tra il periodo d’imposta di recupero della ritenuta rispetto a quello di imputazione del reddito. La nuova norma stabilisce invece che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, si imputano al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.

### Fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

Prorogato al 31.03.2025 il divieto di emettere **fattura elettronica per le prestazioni sanitarie** nei confronti di privati. Tale divieto non viene esteso alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di committenti soggetti passivi ai fini Iva, in quanto questo tipo di prestazioni è documentato da fattura elettronica emessa tramite il Sistema di Interscambio. La misura è reduce da una serie di proroghe cominciate nell’anno 2019 e dovute al fine di individuare la corretta modalità di tutela della riservatezza dei dati personali dei pazienti, altrimenti suscettibili di trattamenti inadeguati. Ad oggi la privacy resta garantita attraverso la trasmissione al Sistema TS dei dati fiscali che possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni ed esclusivamente per garantire l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale; ovvero per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva. I soggetti che dovranno emettere la fattura potranno provvedervi personalmente, tramite apposito software gestionale, oppure potranno avvalersi di un intermediario abilitato.

### Nuova limitazione alle detrazioni Irpef

La Legge Finanziaria per l’anno 2025, con l’inserimento **dell’art. 16-ter del TUIR**, ha introdotto una nuova limitazione alle detrazioni Irpef mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito ed al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare. La novità interessa solamente le persone fisiche con reddito superiore a 75.000,00 euro.

Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico. L’importo “base” è pari a:

- **14.000,00 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000,00 euro, ma non superiore a 100.000,00 euro;
- **8.000,00 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000,00 euro.

Stante l’irrelevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000,00 euro o 8.000,00 euro è pari a:

- **0,50**, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
- **0,70**, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- **0,85**, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- **1**, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

Si precisa che non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite:

- le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. c) del TUIR;
- le somme investite nelle start up innovative e PMI innovative;
- gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale, o per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al

31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

### Regime forfettario: nuova soglia di compatibilità con il lavoro dipendente per il solo anno 2025

Il regime forfettario per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi non può essere applicato se, nel corso dell'anno precedente a quello in cui si intende adottare il regime fiscale agevolativo, sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR) per un importo superiore a 30.000 euro. Per il **solo anno 2025** tale limite viene innalzato a **35.000 euro**. Pertanto nell'anno in corso può applicare il regime forfettario anche chi, nel corso del 2024, ha percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 35.000 euro.

### Nuovo regime tassazione delle cripto-attività

Sulle plusvalenze e sugli altri proventi delle cripto-attività, realizzati dall'1.01.2026, l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, e 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sarà applicata con l'aliquota del 33%. Per il 2025 il prelievo rimane invece al 26%.

Con decorrenza dall'1.01.2025 viene altresì eliminata la franchigia, complessiva per periodo d'imposta, di € 2.000, relativa alle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione, di cripto-attività, comunque denominati, che era stata prevista dalla disciplina originaria introdotta dalla L. 197/2022. Con l'eliminazione della franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze. Infatti, pare che sarà sufficiente realizzare una plusvalenza di 1 euro per far scattare l'obbligo dichiarativo.

Per quanto riguarda l'efficacia delle modifiche, partendo dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate sul regime transitorio delle plusvalenze e minusvalenze ante 2023, si ritiene che valga la data in cui l'operazione è effettuata, indipendentemente dal suo regolamento finanziario: le operazioni effettuate entro il 31.12.2025, quindi, risulterebbero ancora tassate con aliquota del 26%, anche se il corrispettivo verrà percepito nel 2026 e il momento

impositivo sarà collocabile nel 2026.

Viene reintrodotta il regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 18% (14% nel 2023) per le cripto-attività possedute all'1.1.2025. Anche il nuovo regime potrà riguardare "ciascuna cripto-attività" posseduta. Ai fini del perfezionamento dell'opzione, l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il 30.11.2025 o, in alternativa, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

### IVA: *reverse charge* per gli appalti nel settore della logistica

Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di **appalto e subappalto**, caratterizzate da **prevalente utilizzo di manodopera** presso la **sede del committente**, con **l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei **confronti** di imprese che svolgono **attività di trasporto e movimentazione di merci** e prestazione di **servizi di logistica**, si prevede, **previo rilascio** di un'apposita misura di **deroga** alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell'Unione Europea, l'applicazione del meccanismo del ***reverse charge***.

In alternativa, **in attesa del rilascio** di tale deroga, è previsto un **regime opzionale** per effetto del quale il **versamento** dell'IVA è a carico del **committente**.

In base a tale regime **transitorio, condizionato** all'emanazione di un **provvedimento attuativo** da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- il prestatore e il committente del servizio possono **optare** per il pagamento dell'IVA da parte del committente, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell'imposta;
- il committente **comunica** l'esercizio della suddetta opzione, di **durata triennale**, **all'Agenzia delle Entrate** mediante un apposito modello (che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione);
- il versamento dell'IVA, da parte del committente, avviene mediante il modello F24 e senza possibilità di compensazione "orizzontale" ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Il regime è escluso per le prestazioni di servizi già assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge o rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l'imposta con il meccanismo dello split payment.

Nel caso in cui l'IVA risulti non dovuta, al committente spetta il diritto alla restituzione dell'imposta, purché egli dimostri l'effettivo versamento della stessa. In caso di errore il committente è soggetto a una sanzione amministrativa, di importo compreso fra 250 e 10.000 euro, al cui pagamento rimane solidalmente tenuto il prestatore.

### Novità agevolazioni prima casa 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto significative novità anche in merito alle **agevolazioni sulla prima casa**. Fino al 31.12.2024 infatti, chi acquistava una nuova abitazione con l'agevolazione "prima casa" pur possedendone già una acquistata con le medesime agevolazioni, aveva un solo anno di tempo per vendere o donare la casa posseduta precedentemente. **Dall' 01.01.2025** tale termine è stato esteso a due anni concedendo **più tempo per la vendita** senza perdere il diritto alle agevolazioni quali:

- riduzione dell'iva: dal 10% al 4% per l'acquisto di abitazioni da imprese costruttrici;
- riduzione dell'imposta di registro: dal 9% al 2% per l'acquisto di abitazioni da privati;
- imposta ipotecaria e catastale: in misura fissa di 50 euro ciascuna per gli acquisti da privati e 200 euro per gli acquisti da imprese.

Sempre per l'anno 2025 non è più applicabile l'agevolazione "**prima casa under 36**" che era stata introdotta dall'art. 64, commi 6 – 11, del D.L. 73/2021 (cosiddetto "Decreto Sostegni bis").

### Cambia la determinazione delle plusvalenze sulla cessione dei terreni ricevuti per donazione

L'art. 7 del DLgs 192/2024 ha introdotto nuovi criteri per la determinazione delle plusvalenze sui **terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria ricevuti per donazione** da persone fisiche.

A partire dallo scorso 31 dicembre, in caso di cessione a titolo oneroso del terreno, il prezzo di acquisto da considerare per la determinazione dell'eventuale plusvalenza è il **costo sostenuto dal donante**,

umentato dall'imposta sulle donazioni sostenuta e da ogni altro costo inerente alla donazione.

Lo stesso criterio viene applicato in caso di cessione onerosa di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (sono esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari). Si sottolinea che, per gli immobili pervenuti per donazione, il computo del termine quinquennale continua a decorrere dalla data di acquisto da parte del donante.

Per i terreni acquisiti **per successione** resta invece valido il **valore dichiarato nella denuncia** di successione; pertanto qualora il de cuius abbia precedentemente rivalutato ed affrancato il valore del terreno, il valore rivalutato è quello da inserire nella dichiarazione di successione affinché possa essere considerato quale costo di "partenza" per gli eredi.

Si fa presente, a tal fine, che per l'anno 2025 è stata modificata anche l'aliquota per la **rivalutazione dei terreni**, che si potranno affrancare, sino al **30.11.2025**, se posseduti alla data dell'**1.01.2025**, pagando un'imposta sostitutiva pari al **18%** del valore del terreno stesso alla data dell'1.01.2025, risultante da apposita **perizia** da formalizzare entro il **30.11.2025**.

### Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese

Dal 1.01.2025 è previsto, in caso di pagamento con metodi tracciabili, che i rimborsi delle spese di trasferta o di missione di cui all'art. 51 co. 5 del TUIR per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio conducente, non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente dei percettori. I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i bonifici bancari e postali, le carte di debito, le carte di credito e prepagate, gli assegni bancari e circolari.

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP delle predette spese, ivi compresi i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto effettuati mediante taxi e noleggio con conducente, sostenute in occasione delle trasferte, sia dai lavoratori dipendenti che dai lavoratori autonomi.

## Indicazione codice CIN nelle dichiarazioni fiscali

La legge di bilancio 2025 ha previsto che in fase di approvazione della modulistica fiscale adottata dall'Agenzia delle Entrate, dovrà essere definita la modalità di indicazione del CIN (Codice Identificativo Nazionale) sia nelle dichiarazioni fiscali che nella Certificazione Unica.

Il Cin è il codice di cui, a norma dell'art. 13-ter del D.L. 145/2023, devono dotarsi le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione a finalità turistica, le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a locazioni brevi e tutte le strutture turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.

La comunicazione di tali dati è finalizzata a rafforzare la specifica attività di analisi del rischio, operata dall'Agenzia delle entrate, di concerto con la Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 13-ter c.12, del D.L. n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 191 del 2023.

## Bonus pubblicità: dichiarazione sostitutiva entro il 10.02.2025

A partire dal 09.01.2025 è possibile presentare la **dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari incrementali** effettuati nell'anno 2024 ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

Si ricorda che l'agevolazione è destinata a coloro che hanno sostenuto nel 2024 investimenti pubblicitari superiori di almeno l'1% rispetto all'anno precedente. Il **credito d'imposta** spettante è **del 75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.

La comunicazione deve essere trasmessa tramite il sito dell'Agenzia delle entrate entro il 10.02.2025.

## La validità legale dell'utilizzo della PEC

La Posta Elettronica Certificata (PEC) costituisce l'alternativa moderna alla raccomandata con ricevuta di ritorno, assicurando la data di consegna al destinatario e acquisendo valore legale. Sul tema, particolare attenzione va posta su una caratteristica fondamentale della PEC: la **titolarità**. Bisogna sapere che essendo la PEC strettamente personale e nominativa, essa fa riferimento ai dati del titolare che l'ha

registrata pertanto, la **PEC inviata dall'indirizzo di un'altra persona non è valida ai fini legali**. L'unica **eccezione** è il caso dell'avvocato che, essendo munito di procura, è legittimato a inviare comunicazioni per conto del suo assistito. L'esempio sopra riportato conferma la possibilità di poter inviare la PEC da parte di una persona diversa dall'interessato, purché vi sia la legittimazione a farlo. Questa situazione non va però letta come un'autorizzazione per il diretto interessato ad usare una PEC altrui, bensì come la possibilità per il titolare di una PEC di essere autorizzato a inoltrare una comunicazione per suo conto.

## Il tasso di interesse legale scende al 2%

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 10 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 2024, ha modificato il tasso d'interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. abbassandolo **dal 2,5% al 2%** in ragione d'anno a partire **dal 1° gennaio 2025**.

Il nuovo tasso potrà essere applicato, secondo un criterio pro rata temporis, in relazione al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97. La nuova misura del tasso legale rileva, inoltre, per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45, c. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89, c. 5 del TUIR).

## Isee

Con il nuovo anno occorre presentare la nuova dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), necessaria per calcolare l'Isee ai fini di poter accedere alle prestazioni sociali agevolate.

La Dsu è presentata prioritariamente nella modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentarla nella modalità non precompilata.

La procedura per la Dsu precompilata è disponibile nel Portale Unico Isee. L'accesso può avvenire:

- con l'autorizzazione di tutti i componenti maggiorenni il nucleo, che accedono con propria identità digitale al Sistema Informativo dell'Isee;
- in alternativa, con delega di ogni componente maggiorenne del nucleo, fornendo elementi reddituali e patrimoniali.

La Dsu non precompilata può essere presentata, in alternativa:

- all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata;
- al Comune;
- a un centro di assistenza fiscale (Caf);
- alla sede Inps competente per territorio.

Il richiedente può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all'Inps, tramite il Portale Unico Isee.

### Limiti di esenzione fiscale per beni e servizi ceduti ai lavoratori dipendenti

La Legge di Bilancio 2025 introduce modifiche significative alla disciplina dei fringe benefit, confermando e prorogando fino al 2027 la doppia soglia di esenzione fiscale già prevista nel 2024. In particolare, per i dipendenti con figli a carico, il limite esente da imposte rimane fissato a 2.000 euro annui, mentre per i dipendenti senza figli a carico il limite è stato innalzato a 1.000 euro annui. Queste soglie continuano a rappresentare un importante riferimento per il trattamento fiscale dei beni e servizi erogati ai lavoratori.

Tra le novità del 2025 si segnala anche l'introduzione di un incentivo specifico per i neoassunti a tempo indeterminato che trasferiscono la propria residenza oltre i 100 km dalla precedente abitazione. Per questa categoria, è prevista un'esenzione fiscale fino a 5.000 euro annui per le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro relative a canoni di locazione e spese di manutenzione degli immobili locati.

### Deduzione per nuove assunzioni

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato per il prossimo triennio la maxi deduzione fino al 130 per cento per le imprese che assumono nuovi lavoratori a tempo indeterminato. Si tratta della super deduzione Irpef e Ires del costo del personale di nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato pari al 120 per cento, che arriva al 130 per cento per i rapporti di lavoro attivati con persone in condizioni di svantaggio:

- lavoratrici e lavoratori molto svantaggiati;
- persone con disabilità o che rientrano in categorie svantaggiate;

- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli minori o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in determinati territori;
- donne vittime di violenza;
- ex percettori del reddito di cittadinanza senza i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione.

La novità rispetto al 2024 riguarda l'**incremento occupazionale** che le aziende devono far registrare per poter ottenere l'agevolazione, che dovrà avvenire **anno per anno**.

### Numeri utili

Aliquote Irpef:	
- fino a 28.000	23 %
- oltre 28.000 fino a 50.000	35 %
- oltre 50.000,00	43 %
Aliquota Ires	24 %
Aliquota Irap	3,9 %
Cedolare secca canone concordato	10 %
Cedolare secca ordinaria	21 %
Cedolare secca locazioni brevi (dal 2° immobile locato)	26 %
Cambio €/€ (1)	1,0562
Rivalutazione TFR (2)	2,320017 %
Indice ISTAT (3)	1,1 %
Saggio di interesse legale (4)	2 %
Tassi Euribor (5)	
- 6 mesi	2,617 %
- 12 mesi	2,534 %
(1) Rilevazione alla data del 29.11.2024	
(2) Maturato nel periodo compreso tra il 15.12.2024 e il 14.01.2025	
(3) Variazione % del mese di dicembre 2024 sul mese di dicembre 2023	
(4) A decorrere dall'1.01.2025	
(5) Aggiornati alla data del 24.01.2025, valuta del 28.01.2025, base 365	

## Scadenziario

### Mese di febbraio


Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Lunedì 10	Imposte dirette	Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali	Termine finale per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la dichiarazione sostitutiva: - relativa agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche <i>online</i> , e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati nell'anno precedente; - al fine di beneficiare del credito d'imposta del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti.
Lunedì 17	Premi Inail	Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	Termine per: - Procedere all'autoliquidazione dei premi Inail, relativi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi, dovuti a saldo per il 2024 ed in acconto per il 2025; Effettuare il relativo versamento in unica soluzione, ovvero della prima delle previste 4 rate (in caso di opzione per il versamento rateale).
Lunedì 17	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Lunedì 17	Contributi Inps artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'Inps	Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi") relativa al trimestre ottobre-dicembre 2024.
Lunedì 17	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. l) del TUIR.
Lunedì 17	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Lunedì 17	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfetario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Lunedì 17	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Termine entro il quale i sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR relative all'anno precedente.
Martedì 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di gennaio, in via obbligatoria o facoltativa.
Venerdì 28	Contributi Inps	Imprenditori che applicano il regime fiscale forfetario	- Termine per presentare all'Inps, in via telematica, l'apposita dichiarazione per fruire per il 2025 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2024.
Venerdì 28	Imposta di registro	Soggetti che hanno stipulato contratti di affitto dei fondi rustici	Termine per registrare cumulativamente i contratti di affitto dei fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati nel corso dell'anno precedente tra le stesse parti e versare la relativa imposta.
Venerdì 28	Imposta di bollo	Soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia	Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre dell'anno precedente.
Venerdì 28	Iva	Soggetti passivi Iva, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale	Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al trimestre ottobre – dicembre 2024.

*Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.*

## Informazioni e contatti

Lo Studio Cugnasco è composto da un team di commercialisti abilitati, coadiuvati da esperti collaboratori, da una consulente del lavoro organizzata con un proprio ufficio paghe, nonché da professionisti esterni che supportano l'attività di consulenza e assistenza alla Clientela.

CONTATTI		
<b>Commercialisti</b>		<b>Ufficio consulenza del lavoro</b> <span style="float: right;">paghe@studiocugnasco.it</span>
Dr. Massimo Cugnasco	m.cugnasco@studiocugnasco.it	Elisabeth Bottasso
Dr. Fernando Coccarelli	f.coccarelli@studiocugnasco.it	Danila Tonelli
Dr. Giovanni Collino	g.collino@studiocugnasco.it	Rebecca Vieno
Rag. Cristina Martini	c.martini@studiocugnasco.it	
Dr. Davide Luciano	d.luciano@studiocugnasco.it	<b>Segreteria</b> <span style="float: right;">segreteria@studiocugnasco.it</span>
Dott.ssa Marianna Cugnasco	mar.cugnasco@studiocugnasco.it	Daniela Dao Ormena
		Elisa Tardivo
		Delona Hyseni
<b>Consulente del lavoro</b>		<b>Consulenza legale esterna – of counsel</b>
Rag. Monica Bongiovanni	m.bongiovanni@studiocugnasco.it	Rivetti Avv. Silvio
<b>Praticante</b>		<b>Strutture controllate</b>
Dott.ssa Miruna Puscasu	m.puscasu@studiocugnasco.it	Ge.Co. Gestione e Controllo S.r.l. <span style="float: right;">ge.co@studiocugnasco.it</span>
<b>Consulente contabile</b>		(società fiduciaria e di trust)
Erica Martini	e.martini@studiocugnasco.it	<b>Strutture collegate e rapporti internazionali</b>
<b>Ufficio contabilità</b>		EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers
Chiara Giordano	contabilita@studiocugnasco.it	www.eurodefi.org
Massimo Bruno		Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia"
Valentina Cravero		www.il-trust-in-italia.it
Daniela Costa		
Giulia Dutto		
Livia Griseri		
Stefania Dalmasso		



### DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8  
12100 Cuneo

Tel. +39 0171 63.44.40

Fax +39 0171 66.103

E-mail [info@studiocugnasco.it](mailto:info@studiocugnasco.it)

### ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Lun.	8.30-12.30	14.30-18.30
Mar.	8.30-12.30	14.30-18.30
Mer.	8.30-12.30	14.30-18.30
Gio.	8.30-12.30	14.30-18.30
Ven.	8.30-12.30	14.30-18.30

## Attività di sostegno al Terzo Settore

Gli Enti del Terzo Settore svolgono un ruolo fondamentale nella società. Le nuove politiche europee promuovono la collaborazione tra gli enti del terzo settore, le istituzioni pubbliche e il settore privato, al fine di creare sinergie e massimizzare l'impatto delle azioni intraprese. Questo approccio integrato e collaborativo permette di affrontare in modo più efficace le sfide sociali, lavorando insieme per un futuro più inclusivo e sostenibile.

Nell'attività di sostegno ai progetti del terzo settore ognuno può contribuire anche allo sviluppo locale. È in quest'ottica che lo Studio Cugnasco sostiene la **Fondazione ADAS ETS di Cuneo** e promuove il progetto "Non solo hospice".



### PROGETTO NON SOLO HOSPICE



La Fondazione ADAS ETS di Cuneo si sta impegnando a raccogliere fondi per realizzare il **progetto "Non solo Hospice"**, un progetto che prevede la realizzazione di un vero e proprio **Centro di Cure Palliative** nel centro della città di Cuneo, che comprende un **giardino terapeutico** aperto alla popolazione e in particolare a malati e famiglie costretti ad affrontare patologie inguaribili.

Questo ambizioso progetto sarà possibile solamente grazie al supporto di tutti coloro che vorranno aiutare.

Si può contribuire con qualsiasi cifra, effettuando un bonifico bancario sul conto corrente aperto presso Intesa Sanpaolo, utilizzando le seguenti coordinate:

**IBAN: IT48Q 03239 01600 100000466928**  
**Causale: Non solo Hospice**